



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. N. 240/2010

(emanato con D.D. n. 368 del 07.08.2012, modificato con D.D. n. 570 del 04.12.2012, con D.D. n. 257 del 05.06.2014, con D.D. n. 252 del 03.05.2016, con D.D. n. 680 del 05.12.2016, con D.D. n. 733 del 29.12.2016, con D.D. n. 385 del 12.07.2017, con D.D. n. 518 del 03.10.201, con D.D. n. 324 del 02.06.2019, con D.D. n. 217 del 06.05.2020 e da ultimo modificato con D.D. n. 65 del 03/02/2021)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Scuola Normale Superiore, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato per attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, mediante la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato.
2. Il presente regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.168 disciplina, nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 1999/70/CE (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n.251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art.24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, nonché le modalità di svolgimento del rapporto.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 2

(Tipologie e caratteristiche dei contratti)

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:
 - contratti di cui alla lett. a) dell'art.24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "di tipo a)";
 - contratti di cui alla lett. b) dell'art.24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "di tipo b)".
2. I contratti di tipo a) hanno durata triennale e sono prorogabili per due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e didattiche svolte, effettuata sulla base di modalità procedurali, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro secondo quanto previsto all'art.11 del presente regolamento.
Tali contratti possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno o tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
3. I contratti di tipo b) hanno durata triennale, non sono rinnovabili, e sono riservati a candidati che:
 - a) abbiano usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di:
 - contratti di ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14, della legge 230/2005;
 - contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) di cui al precedente comma 2;
 - assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6 della legge 447/1997 e successive modificazioni;
 - assegni di ricerca ai sensi dell'art.22 della legge n. 240/2010;
 - borse post-dottorato ai sensi dell'art.4 della legge 398/1989;
 - analoghi contratti, assegni o borse in atenei e centri di ricerca stranieri.

Ai fini della maturazione del triennio minimo richiesto, i periodi prestati nelle suddette tipologie possono essere cumulati;

ovvero

b) che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o di seconda fascia di cui all'art.16 della legge n. 240/2010, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande alla selezione;

ovvero

c) per i settori interessati e ove espressamente previsto dal bando, che siano in possesso del titolo di specializzazione medica.

Art. 3

(Programmazione e copertura finanziaria)

1. Le procedure di attivazione dei contratti di ricercatore a tempo determinato sono effettuate sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale secondo la normativa per tempo vigente e nell'ambito delle risorse di bilancio appositamente destinate a tale scopo dal Consiglio di amministrazione federato di norma in sede di formulazione del bilancio di previsione.

2. E' possibile altresì attivare posizioni di ricercatore a tempo determinato provvedendo con risorse aggiuntive esterne al bilancio della Scuola derivanti da programmi di ricerca comunque finanziati ovvero con specifiche risorse a carico di altri soggetti pubblici o privati derivanti da convenzioni pluriennali, stipulate preliminarmente all'indizione delle procedure di selezione, che siano di durata e importo non inferiore a quella del contratto per il ricercatore di tipo a) e di importo non inferiore al costo quindicennale del contratto per il ricercatore di tipo b).

3. Le convenzioni devono garantire l'integrale copertura dei costi, comprensivi degli oneri a carico della Scuola, del ricercatore a tempo determinato secondo quanto previsto al comma precedente, con previsione dell'onere in capo al soggetto finanziatore di sostenere altresì gli eventuali miglioramenti economici che dovessero essere disposti dalla normativa per tempo vigente.

Art. 4

(Procedure di attivazione)

1. Il Consiglio della struttura accademica delibera di richiedere al Senato accademico l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato con apposita delibera che deve indicare:

- a. il numero e la tipologia dei contratti da attivare ai sensi dell'art.2, comma 1 del presente regolamento e il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito del ricercatore, fermo restando che per i contratti di tipo b) l'impegno è a tempo pieno;
- b. per i soli contratti di tipo a) e/o gravanti su finanziamenti esterni, l'eventuale programma/progetto di ricerca a cui è collegato il contratto e il relativo responsabile scientifico, se presente;
- c. il settore concorsuale e l'eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- d. i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione in conformità con quanto previsto all'art.6 del presente regolamento;
- e. le specifiche funzioni (di ricerca, didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti) richieste da indicare nel bando e che saranno oggetto del contratto;
- f. per i soli contratti di tipo b), il trattamento economico proposto;
- g. l'indicazione dei fondi sui quali graverà la spesa con attestazione della relativa copertura finanziaria;
- h. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
- i. la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza.

2. Il Senato accademico approva le richieste di attivazione dei contratti. Esse sono quindi sottoposte al Consiglio di amministrazione federato per la deliberazione in merito alla copertura finanziaria e di punti organico.

Art. 5***(Reclutamento mediante procedure di selezione e bandi)***

1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b) avviene previo espletamento di procedure pubbliche di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura selettiva è emanato con decreto del Direttore pubblicato all'Albo on line e sul sito web della Scuola, nonché, sotto forma di avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sui portali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. il numero e la tipologia dei contratti di ricercatore a tempo determinato da attivare e il relativo regime di impegno;
 - b. la Struttura accademica di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - c. nel caso dei ricercatori di tipo a) e/o gravanti su finanziamenti esterni, l'eventuale programma/progetto di ricerca a cui è collegato il contratto e il relativo responsabile scientifico, se presente;
 - d. il settore concorsuale e l'eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e. i requisiti di ammissione alla procedura in conformità con quanto previsto all'art.6 del presente regolamento;
 - f. il termine e le modalità di presentazione, per quanto possibile telematica, delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all'Albo on line della Scuola;
 - g. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 - h. i punteggi massimi attribuibili ai titoli e alle pubblicazioni secondo quanto stabilito all'art.8 comma 1 lett. c);
 - i. la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza;
 - j. le modalità di espletamento della selezione;
 - k. l'eventuale possibilità che la Commissione si avvalga di relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti esterni alla Commissione medesima;
3. informazioni sulle specifiche funzioni (di ricerca, didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti) richieste, che saranno oggetto del contratto, nonché sui diritti e i doveri, e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6***(Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione)***

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione per contratti di ricercatore sia di tipo a) sia di tipo b) i candidati, italiani o stranieri, che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati e ove espressamente previsto dal bando, del diploma di specializzazione medica, fermo restando quanto previsto all'art.2, comma 3, del presente Regolamento per quanto riguarda gli ulteriori requisiti specifici per le candidature a posizioni di ricercatore di tipo b).
2. I requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
3. Non possono partecipare alle procedure di selezione né assumere la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato:
 - a. i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato presso atenei italiani, ancorché cessati dal servizio;
 - b. coloro che siano stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt.22 e 24 della legge n. 240/2010 presso la Scuola o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art.22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto oggetto di selezione, superi complessivamente dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non

rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

c. ai sensi dell'art.18 comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso:

- con un professore appartenente al Senato accademico;
- con il Direttore;
- con il Segretario generale;
- con un componente del Consiglio di amministrazione federato della Scuola;
- con il titolare dei fondi e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento.

Non possono altresì partecipare alla procedura di selezione, né assumere la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato, i professori appartenenti al Senato accademico, il Segretario generale, il titolare dei fondi e/o i componenti dell'organo che delibera anche su una parte del relativo finanziamento (fatte salve le ipotesi di cui all'art.10 del presente regolamento), i componenti del Consiglio di amministrazione federato al momento della delibera di copertura del posto e/o della delibera di chiamata, fino a quello della sottoscrizione del contratto.

Art. 7

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice della selezione è nominata con decreto del Direttore pubblicato all'Albo on line e reso disponibile sul sito web della Scuola.
2. La Commissione è composta da tre componenti scelti tra professori di prima e di seconda fascia in servizio attivo presso università italiane o in posizione equivalente presso università straniere che siano esperti in materie ricomprese nell'ambito del settore concorsuale o dei settori scientifico disciplinari indicati nel bando, ovvero tra soggetti esperti nelle materie ricomprese nell'ambito del settore concorsuale o dei settori scientifico disciplinari indicati nel bando. Almeno uno dei componenti non deve appartenere ai ruoli della Scuola Normale Superiore.
La Commissione si può avvalere di relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti esterni alla Commissione medesima di cui poter tener conto in sede di valutazione dei titoli qualora previsto nel bando.
3. Ai sensi della Raccomandazione 11/03/2005, n.251 della Commissione delle Comunità Europee, nella costituzione della Commissione deve essere garantita, di norma, la rappresentanza di genere.
4. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, settimo comma, della legge n. 240/2010. Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal codice etico.
5. La Commissione, che individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante, svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta. In caso di disaccordo da parte di uno o più commissari nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.
6. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. La Commissione deve concludere i propri lavori e trasmettere gli atti al Direttore della Scuola entro quattro mesi dalla data del decreto di nomina. Il Direttore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine di cui al comma precedente per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Art. 8

(Modalità di svolgimento delle procedure di selezione)

1. La selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a. valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti

anche in ambito internazionale, individuati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN. Tale valutazione preliminare è finalizzata all'individuazione dei candidati comparativamente più meritevoli da ammettere alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi a partecipare alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione di cui alla seguente lettera b);

b. discussione pubblica, con la Commissione, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi a sostenerla. Tale discussione, alla quale i candidati sono convocati con almeno 15 giorni di preavviso, non è oggetto di valutazione, ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica. Nel caso in cui il bando richieda la conoscenza di una lingua straniera, contestualmente alla discussione sarà svolta una prova orale volta ad accertarne l'adeguata conoscenza. A tal fine è facoltà della Commissione effettuare la discussione pubblica nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza. Il diario di svolgimento della discussione pubblica e l'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenerla è pubblicizzato sul sito web della Scuola;

c. a seguito della discussione, valutazione dei singoli candidati da parte della Commissione giudicatrice con attribuzione di un punteggio ai titoli e alle singole pubblicazioni presentate dai candidati che l'hanno sostenuta. A tal fine la Commissione dispone di 100 punti di cui, secondo quanto indicato nel bando: una parte non superiore a 60 punti è riservata alla valutazione dei titoli ed una parte non superiore a 40 punti è riservata alla valutazione delle pubblicazioni.

Per considerare la valutazione positiva i candidati devono conseguire un punteggio di almeno 70 punti su 100, nonché superare la prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera di cui alla precedente lettera b) eventualmente prevista dal bando.

La Commissione giudicatrice, nella prima riunione predetermina analiticamente - qualora i candidati siano superiori alle sei unità - i criteri, da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, nonché, in ogni caso, i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e alle singole pubblicazioni dei candidati successiva alla discussione – sempre tenendo conto dei relativi criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN - anche in coerenza con l'eventuale programma/progetto di ricerca e con le funzioni richieste di cui all'art.5, comma 2 del presente Regolamento.

In particolare, in coerenza con la carta europea dei ricercatori, al fine di valorizzare le esperienze di mobilità dei ricercatori, la Commissione – all'atto di definire i criteri di valutazione dei titoli da utilizzare nella fase successiva alla discussione pubblica – può riservare fino a un terzo del punteggio massimo da essa previsto per la “documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” alla valorizzazione della mobilità di quei candidati che abbiano svolto apprezzabili periodi di ricerca post-dottorale in istituzioni diverse da quelle in cui abbiano conseguito il dottorato.

2. La Commissione giudicatrice, terminate le valutazioni anche comparative dei candidati in base ai criteri e parametri stabiliti nella riunione preliminare, sulla base dei punteggi conseguiti dai singoli candidati e tenuto conto di quanto previsto al comma 1 lett. c) del presente articolo redige la graduatoria di merito finale e in base alla stessa individua il candidato più meritevole il cui nominativo sarà proposto per l'eventuale chiamata.

3. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione, di cui fanno parte integrante e necessaria i giudizi collegiali espressi nell'eventuale fase di valutazione preliminare e comparativa tra i candidati antecedente alla discussione pubblica, i punteggi attribuiti ai titoli e alle singole pubblicazioni dei candidati che l'hanno sostenuta e l'esito dell'eventuale accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando.

4. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Direttore entro 30 giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità, rinvia motivatamente gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

5. Il decreto di approvazione degli atti con l'indicazione del candidato più meritevole nonché degli altri

soggetti ritenuti idonei secondo la graduatoria di merito è pubblicato all'Albo on line, è reso disponibile sul sito web della Scuola e successivamente trasmesso alla Struttura accademica interessata ai fini dell'eventuale chiamata.

6. La validità della graduatoria ha una durata massima di un anno.

7. La stipula del contratto resta comunque subordinata alla delibera di chiamata di cui all'articolo seguente.

Art. 9 **(Chiamata)**

1. Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti, il Senato accademico, sentito il Consiglio della Struttura accademica interessata, formula la proposta di chiamata del candidato risultato più meritevole, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori e ricercatori). La proposta è trasmessa al Consiglio di amministrazione federato per l'approvazione. Con la medesima maggioranza, il Senato accademico può proporre al Consiglio di amministrazione federato di non procedere alla chiamata del vincitore per sopravvenute ragioni ostative di carattere organizzativo o finanziario adeguatamente motivate.

2. Gli organi di governo si pronunciano ai sensi del precedente comma 1 anche nel caso in cui il Consiglio della struttura accademica interessata non adotti nel termine previsto alcuna delibera per esprimere il proprio parere (favorevole o contrario) alla chiamata. Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso del precedente comma 1, l'eventuale parere negativo sulla proposta di chiamata ovvero la mancata formulazione del parere in merito entro il termine comporta l'impossibilità per la Struttura accademica che ha richiesto il bando di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore scientifico disciplinare per il periodo di un anno.

3. In caso di impossibilità (per rinuncia, incompatibilità sopravvenuta, ecc.) da parte del soggetto chiamato ai sensi del comma 1 di stipulare il contratto o di iniziare la prestazione, la Scuola si riserva la facoltà di formulare una nuova motivata proposta di chiamata secondo quanto previsto dal comma 1, scorrendo la graduatoria entro il relativo periodo di validità.

Art. 10

(Reclutamento di ricercatori già selezionati nell'ambito di programmi di ricerca promossi da Enti e Istituzioni di natura pubblica che finanzino il ricercatore utilmente selezionato e chiamate dirette)

1. La Scuola può altresì procedere, sulla base dei finanziamenti ricevuti, al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, avvalendosi dell'esito di selezioni aperte a livello nazionale o internazionale, promosse - nell'ambito di programmi di ricerca - da Enti/Istituzioni, di natura pubblica, italiani (Ministeri, Regioni, Enti di ricerca), europei o internazionali, che finanzino il ricercatore utilmente selezionato.

2. Ai fini dell'attivazione del contratto, il Consiglio della Struttura accademica interessata propone al Senato accademico la chiamata dello studioso già selezionato nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 1, esprimendosi anche in merito alla congruità del profilo del ricercatore selezionato e dello specifico progetto rispetto alle esigenze di ricerca della Struttura medesima. Il Senato accademico approva la proposta con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori e ricercatori). La proposta è quindi trasmessa al Consiglio di amministrazione federato per l'approvazione

3. L'attivazione del contratto è diretta qualora il Consiglio della Struttura accademica, già al momento della presentazione del progetto nell'ambito delle selezioni in argomento, si sia pronunciato in ordine ai medesimi aspetti di cui al comma 2, ed il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione federato ne abbiano approvato la proposta, subordinatamente alla circostanza che lo studioso risulti di seguito utilmente selezionato.

4. In ogni caso la proposta di attivazione del contratto deve indicare:

- a. il progetto di ricerca e la sua durata;
- b. il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- c. per i soli contratti di tipo b), il trattamento economico proposto;
- d. la fonte di finanziamento del contratto a tempo determinato che deve essere atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo del ricercatore, determinato nel rispetto della vigente normativa, per l'intera durata del contratto;

- e. la durata del contratto, non superiore a quella del relativo progetto di ricerca e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa per la tipologia contrattuale;
- f. le funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere previste per la tipologia di contratto di cui è titolare, compatibilmente con quanto previsto dal relativo programma di ricerca alla base del contratto.
5. In deroga alle procedure di selezione previste dal presente Regolamento, la Scuola può altresì stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato sia di tipo a) sia di tipo b) con soggetti che siano destinatari di chiamata diretta in applicazione dell'art.1, comma 9 della legge 230/2005 e s.m.i..

Art. 11

(Procedura di proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo a))

1. La richiesta di proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato è avanzata dalla Struttura accademica competente, con il consenso dell'interessato, al Senato accademico almeno sei mesi prima della scadenza e deve essere motivata con riferimento ad esigenze didattiche e di ricerca. La Struttura accademica predispone per la valutazione - una relazione illustrativa dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, anche sulla base di una circostanziata relazione prodotta dall'interessato ovvero delega a predisporla, e a presentarla al Preside, un docente afferente alla medesima struttura che sia esperto delle materie ricomprese nell'ambito del settore scientifico-disciplinare interessato.
2. La valutazione dell'attività svolta dal ricercatore ai fini della proroga è effettuata da un'apposita Commissione, nominata dal Direttore, costituita da tre componenti scelti tra esperti della materia, di cui almeno un docente di prima o di seconda fascia appartenente allo stesso settore concorsuale e, ove specificato, allo stesso settore scientifico disciplinare del ricercatore. Almeno uno dei componenti non deve appartenere ai ruoli della Scuola Normale Superiore.
3. La Commissione valuta, sulla base della relazione illustrativa di cui al precedente comma 1, l'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore con riferimento a quanto stabilito nel contratto per cui è proposta la proroga. L'esito di tale valutazione risulta da apposito verbale redatto collegialmente dalla Commissione e trasmesso al Direttore.
4. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione della Struttura accademica e al verbale di valutazione della Commissione sono sottoposti all'approvazione del Senato accademico in composizione ristretta ai soli professori e ricercatori. Tale proposta è quindi sottoposta al Consiglio di amministrazione federato per la deliberazione in merito alla copertura finanziaria, con delibera da adottare entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 11 bis

(Valutazione del ricercatore titolare di contratto di tipo b) ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato)

1. La valutazione dei ricercatori titolari di contratti di tipo b) ai fini dell'inquadramento nei ruoli di Professore associato ai sensi dell'art.24, comma 5 della legge n. 240/2010, è disciplinata dal Regolamento per la disciplina del reclutamento dei professori di I e di II fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell'art.1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n.230" e s.m.i., a cui si fa rinvio.

Art. 12

(Stipula del contratto e periodo di prova)

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene, a seguito della delibera di chiamata di cui all'art. 9, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, sottoscritto dal contrattista e dal Direttore della Scuola, che deve riportare tra l'altro le seguenti indicazioni:
 - a. la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b. la Struttura accademica di afferenza;
 - c. il settore scientifico disciplinare;
 - d. le prestazioni di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate, specificando altresì il regime di impegno (tempo pieno o definito), fermo restando che per i contratti di tipo b) l'impegno è a tempo pieno;
 - e. il trattamento economico, previdenziale e assistenziale;

- f. il periodo di prova, secondo quanto previsto al comma 3;
 - g. le modalità e la frequenza di verifica dell'attività svolta.
2. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto, invita il destinatario a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella indicata nel bando. L'interessato sarà invitato altresì a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.
 3. Il ricercatore a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di sei mesi effettivi di servizio.
- Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 13

(Diritti e doveri dei ricercatori a tempo determinato, svolgimento del rapporto di lavoro e modalità di verifica dell'attività svolta)

1. I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi accademici competenti e in base alle necessità della Struttura accademica a cui afferiscono, secondo quanto indicato dal contratto - anche con riferimento al regime di impegno - dal presente regolamento e dalle disposizioni vigenti presso la Scuola. In particolare:
 - relativamente all'attività di ricerca, essi articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca, se presente, con riferimento agli aspetti organizzativi del progetto/programma stesso ovvero con il Preside della Struttura accademica di appartenenza;
 - relativamente all'impegno didattico frontale, esso è definito dagli organi accademici competenti di norma in sede di programmazione delle attività didattiche annuali.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito.
3. I ricercatori a tempo determinato di tipo a) possono variare il regime di impegno previsto nel contratto iniziale, previa autorizzazione del Senato accademico, sentita la Struttura accademica di appartenenza.
4. I ricercatori a tempo determinato svolgono la propria attività di norma in strutture della Scuola. A tal fine ad essi è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso la Scuola. Qualora, il ricercatore debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, per il rimborso delle spese di missione si applicano le regole vigenti presso la Scuola.
5. I ricercatori a tempo determinato possono accedere ai fondi per il finanziamento della ricerca interna secondo le regole vigenti presso la Scuola.
6. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti ad attestare su apposito registro, che ha valore di autocertificazione, l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta. Tale registro deve essere consegnato al Preside della Struttura accademica compilato e debitamente sottoscritto al termine di ogni anno accademico. Spetta al Preside vigilare e segnalare al Direttore eventuali casi di inadempienze inerenti tali attività. L'esito negativo della verifica relativa al registro può costituire giusta causa di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 2119 codice civile. In caso di mancanza di un responsabile del progetto/programma di ricerca oggetto del contratto, il Preside vigila altresì sul regolare andamento dell'attività di ricerca secondo quanto previsto al successivo articolo 15.
7. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento sono applicate, in quanto compatibili, le norme del libro V del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato, con particolare riferimento al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Ai ricercatori a tempo determinato è riconosciuta l'applicazione degli artt. 37, 40 e 68 del DPR 3/57 in materia di congedo straordinario e di aspettativa per infermità. Quest'ultima non potrà tuttavia protrarsi per più di 12 mesi in caso di contratto di durata triennale e, in caso di contratto con durata inferiore al triennio, dovrà essere proporzionata al periodo stesso.

8. Ai ricercatori a tempo determinato viene altresì riconosciuta la possibilità di fruire di congedi per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 8 della legge n. 349/1958, della durata massima di sei mesi per ciascun anno di contratto del ricercatore e comunque per un periodo complessivamente non superiore ad un terzo della sua durata. Il congedo deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al ricercatore a tempo determinato, nonché, in caso di contratto finanziato dall'esterno, con il programma di finanziamento. Durante il periodo di congedo, per quanto concerne il trattamento economico, si applicano le norme relative ai ricercatori a tempo indeterminato per quanto compatibili.

Art. 14

(Regime delle incompatibilità)

1. La titolarità dei contratti di cui al presente regolamento è incompatibile:
 - a. con ciascuna delle situazioni di cui all'art.6 comma 3 del presente regolamento;
 - b. con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, o con la partecipazione ai corsi ordinari o di perfezionamento della Scuola e a corsi corrispondenti degli altri istituti universitari superiori a ordinamento speciale;
 - c. con la titolarità di assegni di ricerca ovvero di borse post-dottorato o in generale di qualsiasi borsa o assegno, di studio o di ricerca, conferiti anche da enti terzi in Italia o all'estero, ad eccezione di quelli che siano utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari con periodi di trasferta, stage o soggiorni presso altre istituzioni nazionali o internazionali o allo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione che sia funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto.
 - d. con la titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri; sono fatte salve le ipotesi in cui gli ordinamenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 a cui gli interessati eventualmente appartengano prevedano la possibilità che essi siano collocati in posizione di aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali e assistenziali, ovvero di fuori ruolo o analoga posizione per un periodo corrispondente all'intera durata del contratto;
 - e. nel solo caso di ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, con lo svolgimento di attività libero professionali;
 - f. con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari ai sensi degli artt.2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999;
 - g. con contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola.
2. L'assenza delle situazioni di incompatibilità o di cumulo di cui ai precedenti commi, deve sussistere – oltre che durante lo svolgimento della procedura di selezione nei casi di cui all'art.6 comma 3 del presente regolamento – al momento della decorrenza del contratto e, esclusa l'ipotesi di cui all'art.6 comma 3 lett. c), deve permanere per l'intera sua durata.
3. Per quanto riguarda lo svolgimento di eventuali ulteriori attività o incarichi, conferiti ai ricercatori a tempo determinato da soggetti terzi, che non rientrino nelle tipologie di cui al precedente comma 1, trova applicazione la disciplina delle incompatibilità prevista dalla normativa, anche interna, per i professori e ricercatori universitari.

Art. 15

(Decadenza, risoluzione, recesso)

1. Decadono dal diritto all'attivazione del contratto coloro che entro il termine fissato non si presentino e non diano luogo alla relativa stipula, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
2. Il recesso dal contratto può avvenire, anche trascorso il periodo di prova di cui all'art.12 comma 3 del presente Regolamento e fino al termine di scadenza, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il trattatista è tenuto a dare comunicazione scritta alla Scuola con un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Il recesso da parte della Scuola è

esercitato dal Direttore conformemente a quanto deliberato dal Senato accademico, sentito il Consiglio della Struttura accademica di riferimento, su presentazione di una motivata richiesta del responsabile del programma di ricerca.

3. La risoluzione del rapporto di lavoro del contrattista può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa vigente tra cui figura l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del contrattista. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal responsabile del programma di ricerca, se presente, ovvero dal Preside, al Consiglio della Struttura accademica di riferimento, la quale esprime il proprio parere al Senato accademico che delibera in merito. Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto le seguenti:

- annullamento di una delle fasi della procedura che ne costituisce il presupposto;
- ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca nel termine previsto dal contratto;
- violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.

4. La risoluzione del rapporto è disposta dal Direttore, conformemente a quanto deliberato dal Senato accademico, sentito il Consiglio della Struttura accademica di riferimento.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il pagamento del compenso sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Art. 16

(Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. Ai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo a) spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Ai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo b) spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30%, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione federato, su proposta del Senato accademico, sentito il Consiglio della Struttura accademica di riferimento.

2. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola ed il ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

4. La Scuola provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Art. 17

(Riservatezza e proprietà intellettuale)

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge la propria attività di ricerca impegnandosi a tenere riservati i procedimenti, le informazioni, i metodi e i risultati, anche intermedi. Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato dia luogo a opere dell'ingegno oggetto di diritto di brevetto, trova applicazione il D.Lgs. n. 30/2005 recante il Codice della Proprietà industriale (art.65) nonché la legislazione applicabile. Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato dia luogo a opere dell'ingegno oggetto di diritto d'autore, trova applicazione la L. n. 633/1941. Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato sia finanziata in tutto o in parte da soggetti terzi, alle opere dell'ingegno si applica altresì la specifica disciplina prevista dalla legge e/o dall'atto di finanziamento (convenzione, contratto, donazione, atto amministrativo etc.), come indicata nel contratto individuale di lavoro. Il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al responsabile del programma di ricerca i risultati rilevati ai fini del presente comma.

2. Ove non diversamente previsto dalle legge, dai regolamenti o dal contratto, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui procedimenti, le informazioni, i metodi e i risultati ottenuti nel corso delle attività svolte, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali brevettabili o meno, modelli, know-how, dati e raccolte di dati, appartengono in via esclusiva alla Scuola che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale inalienabile del ricercatore ad essere riconosciuto

autore o inventore.

Art. 18

(Norme transitorie e finali – Entrata in vigore)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. I rapporti contrattuali di ricercatore a tempo determinato già in essere restano disciplinati dalla specifica normativa anche interna di riferimento.
3. Alle procedure e ai contratti di cui al presente regolamento si applicano altresì le disposizioni del Codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010.
4. Il presente regolamento, emanato con decreto del Direttore della Scuola, entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'albo.